

# TUTTI I DECRETI DI RICOSTRUZIONE DELLA CARRIERA SONO ERRATI.

Così ha stabilito la Cassazione per tutti  
gli ATA e, previa verifica, per tutti i Docenti.



**Devi sapere** che la Ricostruzione di Carriera è fondamentale in quanto determina il trattamento economico presente e futuro in servizio del personale della scuola.



**Devi sapere** che la Cassazione con le sentenze nn. 31149 e 31150 del 27 novembre 2019 ha stabilito che la riduzione della valutazione del periodo pre-ruolo è illegittima. Considerato che tutti i decreti di Ricostruzione di Carriera sono stati dall'Amm.ne Scolastica realizzati con la predetta riduzione, è fondamentale attivarsi subito.

## > **TI ASPETTIAMO** <

il **Lunedì / Mercoledì / Venerdì** dalle ore **17.00** alle ore **19.00**

C/o i nostri sportelli in via Amicangelo Ricci, 153/a - Foggia

### > **ATTIVATA UNA POSTAZIONE CON PROGRAMMA DI CALCOLO** <

Il nostro staff invierà l'istanza di rettifica del tuo decreto  
di ricostruzione gratuitamente.

Porta con te già la fotocopia del tuo decreto di ricostruzione e della tua carta identità.

#### **REFERENTI**

Francesco Tufarelli T. 349.2867320 / Mara Muciaccia T. 329.2168434

## **PERSONALE DOCENTE:**

La Corte di Cassazione, con la sentenza 31149/2019 si è pronunciata su un contenzioso relativo alle regole che si applicano alla ricostruzione di carriera del personale docente. In particolare, la Corte di Cassazione ha ritenuto che possa configurarsi un trattamento discriminatorio (sulla base della direttiva sul lavoro a termine 70/1999/CE) nei confronti di un docente assunto a tempo indeterminato con anni di precariato alle spalle rispetto ad un docente assunto a tempo indeterminato senza pre-ruolo.

La norma vigente (art. 485 T.U. D.L.vo 297/94) prevede che nella ricostruzione di carriera il servizio pre-ruolo sia valutato per intero per i primi 4 anni e venga invece valutato solo per 2/3 per gli anni eccedenti i 4.

Al docente assunto in ruolo senza pre-ruolo tutto il servizio di ruolo viene valutato per intero ai fini della progressione.

In considerazione di quanto espresso potrebbe essere opportuno, con riferimento ai docenti assunti a tempo indeterminato con un servizio pre-ruolo superiore ai quattro anni, un controllo della ricostruzione di carriera al fine di verificare, con gli opportuni conteggi, la convenienza a richiedere il ricalcolo di tutti i servizi pre-ruolo, anche quelli inferiori a 180 giorni, che con le regole in vigore non vengono presi in considerazione.

In sostanza, si tratta di comparare il servizio riconosciuto nella ricostruzione di carriera in base al relativo decreto con quello derivante dalla somma di tutti i periodi di servizio pre-ruolo. Possono verificarsi i seguenti casi:

– l'anzianità calcolata con il tradizionale metodo previsto dall'art.485 del T.U. è maggiore della anzianità calcolata sommando tutti i giorni di supplenza; in questo caso non è necessaria alcuna ulteriore azione;

– l'anzianità calcolata secondo i principi indicati dalla sentenza nella Corte di Cassazione è maggiore di quella calcolata con il tradizionale metodo previsto dall'art.485 T.U.

In questo caso, può essere conveniente, dal punto di vista economico, la richiesta del ricalcolo della ricostruzione di carriera attraverso la presentazione di un ricorso al giudice del lavoro competente per territorio.

Proponiamo alcuni esempi di applicazione:

### **ESEMPIO 1**

Docente con 5 anni di pre-ruolo con supplenze tutte al 31/08. Tale docente, nel decreto di ricostruzione di carriera, avrà ottenuto il riconoscimento di 4 anni e 8 mesi; con il ricalcolo derivante dalla sentenza della Corte di Cassazione avrebbe diritto a 5 anni.

### **ESEMPIO 2**

docente con 5 anni di pre ruolo di cui 1 anno al 31/08, 2 anni al 30/06 e due anni validi ex art.489 con 200 gg.

Con la ricostruzione di carriera ex art.485 T.U. ha diritto a 4 anni e 8 mesi

Con il ricalcolo sommando tutte le giornate pre ruolo ha diritto al riconoscimento di 3 anni e 9 mesi. E' pertanto evidente che in questo caso non è conveniente richiedere il ricalcolo.

### **PERSONALE ATA**

Per quanto riguarda il personale ATA, con la sentenza n. 31150/2019 la Corte di Cassazione hanno affermato il principio di diritto valido e cioè quello per cui al personale ATA spetta l'integrale valutazione del servizio.

Tenuto conto che al personale ATA non si applica la disposizione ex art.489 (validità dell'anno scolastico con almeno 180 gg.) risulta sempre conveniente il ricalcolo di tutti i periodi di servizio pre ruolo